



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
 [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
 [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

OPPONENTI

contro

[REDACTED] – [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] n. [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all'udienza del 29 aprile 2021 ed, in particolare, parte opponente come da prima memoria istruttoria depositata telematicamente in data [REDACTED] ed in via istruttoria come da seconda memoria istruttoria e parte opposta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data [REDACTED].

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato, [REDACTED] (di seguito anche solo [REDACTED] o correntista), [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di soci della società semplice, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di [REDACTED] e per esso [REDACTED] – società per la [REDACTED]. (di seguito anche solo banca o [REDACTED]), ingiungeva il pagamento della somma di euro



[REDACTED] oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dallo scoperto di c
corrente n. [REDACTED] alla data d [REDACTED]; conto [REDACTED] di corrispondenza aperto
correntista in data [REDACTED] presso la [REDACTED]

Parte opponente, nel merito si doleva della carenza di prova del credito, non avendo parte opposta prodotto in sede monitoria valido contratto di conto corrente né di apertura di credito e deduceva che tra le parti era in essere un rapporto bancario ben prima della data del [REDACTED] e che la banca aveva posto in essere abusi, con applicazione di condizioni svantaggiose per il cliente. Parte opponente lamentava, altresì, la violazione dell'art. 117 T.U.B. e della disciplina dell'anatocismo, quale componente remunerativa occulta, che altera il TEG.

Parte opponente deduceva anche la carenza di prova del credito, in relazione alla mancata produzione degli estratti conto scalari, nonché all'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.. Parte opponente, inoltre, lamentava l'indebita applicazione di interessi ultralegali e usurari, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e applicazione delle valute, nonché l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di spese e competenze non pattuite, anche derivanti da altri rapporti.

In ultima analisi, con specifico riferimento ai soci opposenti [REDACTED] e [REDACTED] parte opponente eccepiva il beneficio della preventiva escussione dell'[REDACTED]

Parte opponente, pertanto, preliminarmente si opponeva all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, chiedeva la revoca dello stesso in quanto la relativa pretesa creditoria è infondata in fatto ed in diritto ovvero sprovvista di adeguata prova, nonché la declaratoria di sussistenza del beneficio della preventiva escussione della società rispetto ai soci [REDACTED] e [REDACTED] con vittoria di spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva [REDACTED] e per esso [REDACTED] - [REDACTED], che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario ed in particolare evidenziava di aver già depositato in sede monitoria il contratto di apertura di conto corrente ritualmente sottoscritto dal correntista *sub* doc. n. 4, che ha avuto immediata esecuzione come attestato dagli estratti conto completi parimenti offerti in comunicazione.

Parte opposta, inoltre, quanto alle ulteriori doglianze dell'opponente ne evidenziava la genericità, tenuto conto che le dedotte illegittimità non sono supportate da idonea consulenza di parte ed in merito all'eccezione di preventiva escussione della società debitrice principale, ne deduceva incompletezza sotto il profilo della relativa formulazione non avendo parte opponente indicato gli altri beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Parte opposta, in via preliminare, dunque, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, chiedeva di rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate, immotivate e/o non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese di lite.

Con ordinanza del [REDACTED], a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine alle parti per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. [REDACTED] del [REDACTED], la causa veniva assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal [REDACTED].

All'udienza del [REDACTED], i procuratori delle parti davano atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, come da copia del verbale depositato da parte opponente in data [REDACTED], e il giudice, su richiesta congiunta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Entrambe le parti provvedevano, quindi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.



All'udienza del [REDACTED], parte opponente insisteva per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio econometrica e parte opposta vi si opponeva chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni; il giudice, ritenuta inammissibile e superflua ai fini del decidere la richiesta consulenza tecnica d'ufficio e, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, dava atto del carico del ruolo nonché del rilevante numero di fascicoli già fissati a precisazione delle conclusioni dai precedenti assegnatari del ruolo e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno [REDACTED], assegnando altresì alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.

All'udienza del [REDACTED], le parti precisavano le proprie conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

L'opposizione proposta da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] è infondata e va, dunque, respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto, a fronte delle esili doglianze di parte opponente in merito alla prova del credito preteso nei propri confronti, occorre, precisare che la somma di euro [REDACTED], oggetto di ingiunzione in sede monitoria, deriva dallo scoperto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] alla data del [REDACTED]; conto corrente aperto dal correntista in data [REDACTED] presso la [REDACTED] - [REDACTED] e formalmente chiuso in data [REDACTED], con saldo debitorio girato a sofferenza.

In atti vi è la prova della debenza del credito vantato, avendo la banca adeguatamente assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento alla puntuale domanda creditoria proposta in ordine al saldo passivo del conto corrente n. [REDACTED].

A tal proposito, si ricorda che, nei giudizi promossi dalla banca, la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca prima in sede monitoria e poi nel successivo giudizio contenzioso di opposizione.

Se, infatti, l'art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) prevede per tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui accanto al titolo negoziale è sufficiente la produzione de "l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido", ciò non vale nella successiva fase di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, una volta proposta dal correntista, l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la banca attrice in senso sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità delle clausole negoziali da parte dell'opponente, è proprio quest'ultima a dover provare puntualmente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto fino alla conclusione.

Sul punto, si richiama l'impostazione giurisprudenziale per cui "qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali, è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio" (cfr. Cass. n. 21466 del 21.09.2013).

Pertanto, l'eventuale rideterminazione del saldo del conto – necessaria solo a fronte del completo assolvimento dell'onere di allegazione specifica prima e della prova poi dei fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa, posti alla base delle proprie doglianze di nullità delle pattuizioni contrattuali o di illegittimità degli addebiti, in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. - deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle



operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi approssimativi” (cfr. Cass. n. 20693 del 13.10.2016, nonché Cass. n. 16572/2018).

Conseguentemente, solo in caso di integrale e continuativa produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale, la domanda di pagamento formulata originariamente dalla banca in sede monitoria può essere valutata, solo così potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere. Inoltre, proprio in qualità di attore in senso sostanziale, la banca non può sottrarsi all’assolvimento dell’onere probatorio che le incombe invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, atteso che non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile, previsto dall’art. 2220 c.c. e dall’art. 119, comma 4, T.U.B., con quello di prova del proprio credito (cfr. Cass. n. 13258 del 25.05.2017).

Tutto ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, per quanto riguarda il titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa creditoria, parte opposta ha offerto in comunicazione la copia del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza, firmato dal cliente e completo delle condizioni economiche tra cui in particolare anche quelle relative al tasso d’interesse debitore, nella specie distinto per utilizzi sino ad euro [REDACTED] pari al 5,73% e pari al 7,73% oltre i [REDACTED] euro (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opposta).

Parte opposta ha, altresì, offerto in comunicazione sia la serie degli estratti conto completi – liste dei movimenti e relativi estratti scalari - a far data dall’apertura del rapporto in data [REDACTED] – estratto conto al [REDACTED] con saldo zero in apertura – sino al secondo trimestre dell’anno [REDACTED] – ultimo estratto conto saldo finale al [REDACTED] con estinzione per passaggio a sofferenza - (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opposta), sia copia della lettera raccomandata A/R di revoca di conto corrente e di ogni altro affidamento concesso dalla banca al correntista in data [REDACTED] e ai soci illimitatamente responsabili in data [REDACTED] (cfr. doc. nn. 5 e 6 monitorio).

In primo luogo, infatti, occorre precisare che la generica deduzione di parte opponente in merito alla mancata prova del credito e in particolare modo la contestazione circa la mancata produzione in giudizio da parte della banca del contratto di apertura di credito su conto corrente risulta non determinante, in questo specifico caso e tenuto conto dell’oggetto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero della domanda di condanna formulata dal Fondo di Garanzia limitatamente al pagamento del saldo negativo di conto corrente.

Si rileva a tal proposito, infatti, che, anche a voler accogliere la formalistica eccezione di parte opponente e, dunque, accertando l’effettiva mancata produzione del contratto di apertura di credito nonché dichiarando la nullità di tale ipotetico ed autonomo contratto per carenza di prova scritta *ad substantiam* – doglianza, peraltro, non oggetto di specifica allegazione da parte di [REDACTED]

–, risulta irrilevante ai fini del decidere la produzione di un tale distinto contratto, considerato che i tassi d’interesse debitore applicati dalla banca in corso di rapporto sono stati debitamente pattuiti per iscritto nell’ambito del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza del [REDACTED], in linea con il principio dell’autonomia negoziale (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opposta).

Inoltre, sempre sul punto, è opportuno in ogni caso precisare che, ferma comunque la possibilità per la banca di tollerare lo scoperto del proprio correntista anche oltre gli eventuali limiti di fido, per un verso, gli estratti conto prodotti in giudizio, che non risultano essere stati mai ritualmente contestati dal correntista in corso del rapporto, riportano la dicitura “*conto affidato n. [REDACTED]*” e, per altro verso, nel prospetto di liquidazione degli estratti scalari è contenuta l’indicazione degli stessi interessi debitori applicati in base alle pattuizioni contrattuali.

Inoltre, si rileva che la raccomandata A/R del [REDACTED] inviata dalla banca al correntista prevede espressamente la revoca proprio del contratto di conto corrente in oggetto, unitamente alla revoca di altri finanziamenti concessi ad [REDACTED] dalla banca (cfr. doc. nn. 5 e 6 monitorio).

In secondo luogo, inoltre, si rileva che non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore doglianza di parte opponente circa la mancanza di prova di un valido contratto di apertura di conto corrente,



deduzione che trova puntuale smentita, come già evidenziato, nella documentazione in atti, anche alla luce dei criteri generali di interpretazione del contratto e dell'orientamento della più recente giurisprudenza, anche di legittimità.

La documentazione bancaria datata [REDACTED] (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opposta), infatti, non vi è dubbio che integri un valido contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza e non già una mera richiesta di apertura di conto corrente da parte del cliente, tenuto conto sia dell'oggetto esplicitato ovvero "*apertura di conto corrente di corrispondenza*" sia del contegno tenuto dalle parti nel corso degli anni sino alla notifica del decreto ingiuntivo, nonché del regolamento contrattuale interpretato nel suo complesso ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. che contiene la pattuizione delle condizioni economiche applicabili ad un tale rapporto; queste ultime pattuizioni certamente sottoscritte in calce per conferma ed accettazione dal correntista [REDACTED] anche mediante apposizione del proprio timbro sociale e contestuale sigla. Sul punto, in particolare si richiama l'espressa dichiarazione sottoscritta specificamente dal cliente correntista per cui "*un esemplare delle presenti condizioni mi è stato consegnato*" (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opposta pag. 3).

A tal proposito e più in generale occorre precisare che, come noto, l'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. stabilisce che i contratti bancari siano redatti per iscritto e che una copia del regolamento contrattuale sia consegnata al cliente; ciò a pena di nullità del contratto. Tale nullità di protezione, che opera quindi a vantaggio del solo cliente, è posta a tutela della parte debole del contratto.

La forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti. Sul punto occorre, altresì, precisare che alla luce della recente pronuncia delle S.U. di Cassazione che ha sancito la validità del cd. contratto monofirma (cfr. Cass. S.U. n. 898 del 16.01.2018), deve ritenersi pienamente valido il contratto che riporti in calce unicamente la firma dal cliente in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca.

A parere della Corte di Cassazione, infatti, la finalità della previsione della nullità è quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto e dunque il vincolo di forma imposto dal legislatore va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Pertanto, non risulta rilevante ai fini della validità del contratto la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore/cliente, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.

Il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria. Tuttavia, attesa la medesima *ratio* sottesa, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione estensiva anche agli altri contratti bancari ed in particolare in relazione alla nullità dei contratti di apertura di conto corrente per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B..

Inoltre, per quanto di specifico interesse per il presente giudizio, è la stessa corte di legittimità ad esplicitare che per la valida conclusione del contratto bancario non è necessaria la sottoscrizione anche dell'intermediario/banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. S.U. n. 898 del 16.01.2018).

Tale principio ha successivamente trovato sostanziale riscontro sia in una ulteriore pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che - sebbene con riferimento ai contratti di investimento monofirma ed al particolare caso dell'uso selettivo delle nullità da parte del cliente/investitore - ha stigmatizzato, in ogni caso ed in generale, un utilizzo delle nullità poste a favore del contraente debole secondo un comportamento informato al principio di buona fede (cfr. Cass. S.U. n. 28314 del 04.11.2019), sia nell'ambito della giurisprudenza di merito.



In particolare, su tale questione ci si limita a richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, in materia di forma scritta, che ha ritenuto che il requisito della conclusione del contratto in forma scritta deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso, in particolar modo nei casi in cui non sia contestata la consegna e la successiva esecuzione del contratto (cfr. Corte d'Appello di Bologna, Pres. Velotti, n. 2316 del 09.08.2019).

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza del [REDACTED] risulta compiutamente sottoscritto da parte del correntista [REDACTED] che dichiara espressamente di averne ricevuto una copia contenente tutte le pattuizioni contrattuali ivi indicate e che non ha né allegato né offerto in comunicazione prova circa la mancata esecuzione del rapporto di conto corrente in oggetto – peraltro, incontestata alla luce degli estratti conto e della relativa documentazione in atti (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opposta e 5 e 6 monitorio) -; ciò solo essendo sufficiente al fine della validità dello stesso sotto il profilo della forma scritta *ad substantiam*.

In aggiunta, parimenti infondate sono le ulteriori doglianze di parte opponente relative all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati e all'illegittima capitalizzazione degli stessi, nonché all'illegittima applicazione di commissioni e spese non pattuite.

Sul punto, in via assorbente e di ragione più liquida, si rileva l'assoluta genericità delle doglianze formulate, carenti tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto.

Per un verso, con riferimento alla pretesa usurarietà del tasso d'interesse, la parte non assolvendo al proprio onere assertivo e probatorio ha genericamente dedotto l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM. Non sono stati, inoltre, puntualmente offerti in comunicazione i decreti ministeriali che stabiliscono, all'epoca della stipulazione del contratto, la soglia antiusura – tali documenti, infatti, integrano provvedimenti amministrativi, che la parte è onerata di produrre in giudizio -, disattendendo il diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 9441 del 29.04.2009 e più di recente Cass. n. 2543 del 30.01.2019).

Per altro verso, si ricorda che, come noto, affinché vi sia una valida costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta *ad substantiam* ex art. 1284, comma 3, c.c., la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa; in particolare, il tasso convenuto deve essere di precisa individuazione, dovendo emergere con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cass. n. 12276 del 2010) ed in ogni caso devono considerarsi nulle e non apposte ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati nonché quelli che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Nella specie, ci si limita ad evidenziare che la doglianza di parte opponente è, come già rilevato, testualmente smentita dalle pattuizioni economiche contenute nel contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza sottoscritto in data [REDACTED] (cfr. doc. n. 1 monitorio e doc. n. 4 parte opposta).

Tale regolamento contrattuale, oltre ad essere stato redatto per iscritto, contiene univoche e puntuali pattuizioni dei tassi di interesse applicabili al rapporto e la relativa periodicità di capitalizzazione (TRIMESTRALE DARE TRIMESTRALE AVERE).

Come noto, il primo atto fondamentale in materia di anatocismo bancario è stato l'entrata in vigore della novella dell'art. 120 T.U.B. intervenuta con d. lgs. n. 342/1999 e della conseguente delibera CICR di attuazione. Tale disciplina ha comportato la previsione obbligatoria, nel testo contrattuale, della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, che nel contratto di conto corrente deve dunque essere la stessa sia per gli interessi debitori che per quelli creditori. A far data dal 1.7.2000, nei contratti



conformi alle previsioni di legge, la clausola anatocistica deve, quindi, ritenersi valida, come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, quanto alle ulteriori doglianze di parte opponente in ordine alla pattuizione di commissioni di massimo scoperto e anche dei giorni di valuta in relazione alle operazioni compiute, nonché relative alla sola dedotta violazione della disciplina di cui all'art. 118 T.U.B., sollevata dalla parte, peraltro, nell'ambito della prima memoria, tali condizioni economiche sono state parimenti oggetto di puntuale pattuizione contrattuale sempre nel relativo regolamento contrattuale ed, in ogni caso, parte opponente non ha allegato specificamente le circostanze poste alla base delle predette deduzioni ovvero quali importi sono dalla stessa ritenuti oggetto di illegittima applicazione a fronte di una difforme previsione contrattuale. A tal proposito, peraltro si evidenzia l'assenza di una consulenza tecnica di parte.

In particolare, si ricorda che l'art. 118 T.U.B. specifica che le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla CICR a pena di inefficacia delle variazioni medesime, ciò al fine di consentire al cliente di esercitare il proprio diritto di recesso, entro i termini previsti contrattualmente senza penalità.

Nel caso di specie, come provato in atti nell'arco del rapporto bancario in oggetto, le condizioni contrattuali relative ai tassi d'interesse, alle commissioni e alle spese sono state unilateralmente mutate ad opera della banca e comunicate al correntista in allegato agli estratti conto periodicamente inviati (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opposta).

Ciò risulta sufficiente, in assenza di prova di una tempestiva contestazione dei predetti estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c. da parte del correntista ed in assenza di prova dell'esercizio da parte del cliente medesimo del proprio diritto di recesso nel termine legislativamente previsto e, pertanto, le relative condizioni devono considerarsi valide clausole negoziali, applicabili al rapporto bancario in oggetto e riconducibili allo schema classico di conclusione del contratto della proposta e dell'accettazione conforme. Pertanto, nemmeno sotto questo profilo non si ritiene necessaria l'effettuazione di alcun ricalcolo del saldo di conto corrente.

Si ribadisce, dunque, che la consulenza tecnica d'ufficio contabile richiesta da parte opponente nell'ambito della propria seconda memoria, atteso quanto sopra esposto, sarebbe stata assolutamente esplorativa ed inammissibile, proprio tenuto conto delle allegazioni del tutto generiche e sfornite di prova prodotte dalla parte istante.

Per tutte le ragioni anzidette, dunque, i motivi di opposizione di parte opponente sono infondati ed in questa sede non possono trovare accoglimento.

In conclusione, si rileva la piena legittimazione passiva in capo ai soci illimitatamente responsabili della società semplice [REDACTED] e [REDACTED] i quali hanno peraltro confermato la propria qualifica, che emerge altresì dalla visura camerale in atti (cfr. doc. n. 10 monitorio).

A tal proposito infatti, occorre ricordare che da tempo consolidato è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che la disposizione di cui all'art. 2304 c.c., prevista nell'ambito della disciplina della società in nome collettivo, ma certamente anche la disposizione di cui all'art. 2268 c.c. posta con specifico riferimento alla società semplice, ovvero il *beneficium excussionis* – sotto forma di onere di preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori della società - di cui gode ogni socio illimitatamente e solidalmente responsabile costituisce un beneficio proprio della sola fase esecutiva e non già della fase giudiziale di cognizione, nel senso che il creditore sociale non può procedere a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.

Ciò, però, non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi anche contestualmente di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci.

In particolare, infatti, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale *“il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso a favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone - in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale - opera esclusivamente*



in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente" (cfr. Cass. n. 1050 del 10.02.1996, confermato più di recente da Cass. n. 15713 del 12.08.2004 e da Cass. n. 279 del 2017).

Dunque, nel caso di specie, richiamando integralmente la precedente parte di motivazione, il creditore ha diritto al pagamento del saldo debitorio di conto corrente n. [REDACTED] a sofferenza tanto dalla società semplice quanto dai relativi soci, essendosi in sede di cognizione munita legittimamente di un titolo esecutivo anche nei confronti di questi ultimi, al fine di agire prontamente in via esecutiva contro i medesimi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente.

Pertanto, in quella sede, gli odierni soci oppositori potranno eccepire la preventiva escussione del patrimonio sociale, a patto che indichino i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi nelle fase di studio ed introduttiva e nei valori minimi nella fase di trattazione/istruttoria che si è limitata al deposito di memorie scritte e nella fase decisoria che si è svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.; in ragione del valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

La liquidazione in ogni caso viene condotta nei limiti della nota spese depositata da parte opposta in data [REDACTED] nel pieno rispetto degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA l'opposizione proposta da [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.

3. LO CONFERMA ESECUTIVO.

4. CONDANNA parte opponente [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, in favore di parte opposta [REDACTED] e per esso [REDACTED] - [REDACTED] spese di lite che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro [REDACTED] per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Forlì, 29 aprile 2021

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni

